

Edizione di martedì 25 Maggio 2021

CASI OPERATIVI

[Distribuzione utili 2017: quale trattamento fiscale?](#)

di EVOLUTION

DICHIARAZIONI

[Il mancato incasso dei canoni nel corso del 2020](#)

di Laura Mazzola

AGEVOLAZIONI

[Sull'attribuzione del credito d'imposta beni strumentali ai soci](#)

di Debora Reverberi

ENTI NON COMMERCIALI

[Il Decreto Sostegni bis e lo sport](#)

di Guido Martinelli

CONTENZIOSO

[Definizione della lite della società di persone non incide sui soci](#)

di Euroconference Centro Studi Tributari

LEGGERE PER CRESCERE

[L'uomo più ricco di Babilonia di Georges S. Clason - Recensione](#)

di Francesca Lucente - Bookblogger & Copywriter

CASI OPERATIVI

Distribuzione utili 2017: quale trattamento fiscale?

di **EVOLUTION**

Seminario di specializzazione

GLI ASPETTI FISCALI E PREVIDENZIALI DEI SOCI DELLE SOCIETÀ

 Disponibile in versione web: partecipa comodamente dal Tuo studio!

[accedi al sito >](#)

La Alfa S.r.l. è partecipata da due soci persone fisiche (non imprenditori), il socio A la partecipata al 15% mentre il socio B all' 85%.

La società, nel corso del 2021, distribuisce una riserva composta da utili maturati nel periodo d'imposta 2017 per un importo pari ad euro 76.000. Si precisa che la società nel patrimonio netto non ha altre riserve di utili. Si chiede qual è il trattamento fiscale dei dividendi in capo ai soci.

La legge di bilancio 2018 (L. 205/2017) ha apportato significative modifiche in relazione all'imposizione sui dividendi percepiti dai soci di società di capitali che detengono le partecipazioni fuori dal regime d'impresa.

In particolare, le principali modifiche hanno riguardato:

- l'eliminazione della distinzione tra le partecipazioni qualificate e le partecipazioni non qualificate;
- la previsione dell'applicazione generalizzata di una ritenuta a titolo di imposta in misura pari al 26%.

[CONTINUA A LEGGERE SU EVOLUTION...](#)



DICHIARAZIONI

Il mancato incasso dei canoni nel corso del 2020

di Laura Mazzola

Seminario di specializzazione

LA COMPILAZIONE DEL QUADRO RW 2021

 Disponibile in versione web: partecipa comodamente dal Tuo studio!

[accedi al sito >](#)

I redditi derivanti dalle **locazioni degli immobili**, percepiti dai privati, ossia al di fuori dell'esercizio di impresa, rientrano tra i **redditi fondiari**, di cui agli [articoli 25 e successivi del Tuir](#).

In generale, tali redditi concorrono alla formazione del **reddito totale dei contribuenti, indipendentemente dall'effettiva percezione** o meno delle somme.

Con le modifiche apportate dall'[articolo 3-quinquies D.L. 34/2019](#) all'[articolo 26, comma 1, Tuir](#), è stato **anticipato il momento** a decorrere dal quale è possibile tassare la rendita catastale in luogo dei canoni di locazione non percepiti.

L'[articolo 26, comma 1](#), **primo e secondo periodo**, **Tuir** prevede ora che “*I redditi fondiari concorrono, indipendentemente dalla percezione, a formare il reddito complessivo dei soggetti che possiedono gli immobili a titolo di proprietà, enfiteusi, usufrutto o altro diritto reale, salvo quanto stabilito dall'art. 33 per il periodo di imposta in cui si è verificato il possesso. I redditi derivanti da contratti di locazione di immobili ad uso abitativo, se non percepiti, non concorrono a formare il reddito, purché la mancata percezione sia comprovata dall'intimazione di sfratto per morosità o dall'ingiunzione di pagamento*”.

Tali disposizioni, come previsto dall'[articolo 6-septies, comma 2, D.L. 41/2021](#), recentemente convertito in legge, con modificazioni, dalla **L. 69/2021**, hanno effetto per i **canoni derivanti dai contratti di locazione di immobili non percepiti a decorrere dal 1° gennaio 2020, a nulla rilevando l'anno di stipula dei contratti stessi**.

Pertanto, non occorre più attendere la conclusione del procedimento di convalida dello sfratto, ma è **sufficiente che la mancata riscossione dei canoni sia dimostrata mediante l'intimazione di sfratto per morosità o l'ingiunzione di pagamento**.

Inoltre, il terzo periodo del primo comma dell'[articolo 26 Tuir](#), afferma: “*Ai canoni non riscossi*

dal locatore nei periodi d'imposta di riferimento e percepiti in periodi d'imposta successivi si applica l'articolo 21 in relazione ai redditi di cui all'articolo 17, comma 1, lettera n-bis".

Si tratta di un precisazione compiuta dal legislatore, il quale ha evidenziato che **l'importo percepito successivamente**, in riferimento ad anni pregressi, è soggetto a **tassazione separata**, secondo le regole già previste per i **redditi conseguiti a titolo di rimborso di imposte o di oneri dedotti** dal reddito complessivo in annualità precedenti.

In particolare, tali somme devono essere indicate nel **quadro RM**, denominato "**Redditi soggetti a tassazione separata e ad imposta sostitutiva**", all'interno del **rigo RM8**.

Infine, l'ultimo periodo del primo comma dell'[articolo 26 Tuir](#) afferma che "*Per le imposte versate sui canoni venuti a scadenza e non percepiti come da accertamento avvenuto nell'ambito del procedimento giurisdizionale di convalida di sfratto per morosità è riconosciuto un credito di imposta di pari ammontare*".

Ne consegue che, come già previsto, il contribuente ha la possibilità di fruire del **credito di imposta** a seguito delle **imposte versate sui canoni venuti a scadenza e non percepiti**, come da **accertamento** avvenuto nell'abito del **procedimento giurisdizionale** di convalida di sfratto per morosità.

Per completezza si evidenzia che, **qualora non sia stata effettuata l'intimazione di sfratto per morosità o l'ingiunzione di pagamento**, la compilazione della dichiarazione dei redditi deve seguire le stesse regole previste nell'ipotesi di incasso totale dei canoni, con l'indicazione della somma all'interno del **quadro RB**.

AGEVOLAZIONI

Sull'attribuzione del credito d'imposta beni strumentali ai soci di Debora Reverberi

Seminario di specializzazione

TRANSIZIONE 4.0: CASI OPERATIVI

 Disponibile in versione web: partecipa comodamente dal Tuo studio!

[accedi al sito >](#)

Il **credito d'imposta per investimenti in beni strumentali** maturato da una **società di persone** può essere **attribuito per trasparenza ai soci** e a quali **condizioni**?

La possibilità di attribuzione ai soci del credito d'imposta per investimenti in beni strumentali maturato in capo alla società **non risulta ad oggi prevista espressamente dal legislatore** ma esistono **chiarimenti nei documenti di prassi** dell'Agenzia delle entrate **applicabili per analogia** al caso in esame.

Sia la previgente disciplina del credito d'imposta per investimenti in beni strumentali, all'[articolo 1, comma 191, L. 160/2019](#) (c.d. Legge di Bilancio 2020), sia quella attualmente in vigore all'[articolo 1, comma 1059, L. 178/2020](#) (c.d. Legge di Bilancio 2021), ne sanciscono **l'utilizzo esclusivo in compensazione**, ai sensi dell'[articolo 17 D.Lgs. 241/1997](#).

Al [comma 191](#) sopra citato viene altresì precisato che il credito d'imposta investimenti in beni strumentali **non può formare oggetto di cessione o trasferimento neanche all'interno del consolidato fiscale**.

Ciò premesso, **l'attribuzione ai soci del credito d'imposta** maturato in capo alla società di persone è **diretta conseguenza della possibilità o meno di considerarla come una modalità di fruizione**, anziché come un'ipotesi di cessione del credito.

In relazione al trasferimento dei crediti d'imposta delle società di persone ai soci, nella [risoluzione AdE 163/E/2003](#) l'Agenzia delle entrate ha affermato il seguente **principio generale: possono essere trasferite ai soci di società di persone** le agevolazioni concesse alle **imprese** sottoforma di **credito d'imposta**, mediante attribuzione ai soci del credito inutilizzato dalla società.

La facoltà di attribuzione ai soci trova fondamento nel principio di tassazione per trasparenza delle società di persone, ai sensi dell'[articolo 5 Tuir](#), e della natura di reddito d'impresa del

reddito di partecipazione imputato ai soci, di cui ne rappresenta una mera ripartizione e risulterebbe coerente con quanto previsto per **l'attribuzione ai soci delle ritenute d'acconto** subite dalla società, ex [articolo 19, comma 1, Tuir](#) o dei **crediti d'imposta per le imposte pagate all'estero**, ex [articolo 15, comma 5, Tuir](#).

Ne consegue **la facoltà, per la società di persone, di attribuire, in tutto o in parte, il credito d'imposta ai soci in proporzione alle quote di partecipazione agli utili** nel rispetto delle seguenti **condizioni**:

- **il credito d'imposta deve essere riportabile nell'esercizio successivo** (si rammenta che in occasione di Telefisco 2021 l'Agenzia delle entrate ha confermato la possibilità di **riporto agli esercizi successivi della quota di credito annuale di credito investimenti in beni strumentali inutilizzata per incapienza**);
- la **società di persone** deve indicare in dichiarazione dei redditi, nel quadro RU, il **credito d'imposta maturato**, quello **utilizzato** direttamente e quello **attribuito** ai soci;
- le **modalità di utilizzo del credito d'imposta** stabilite dalla Legge devono essere **compatibili con l'attribuzione del credito ai soci**;
- se la norma agevolativa prevede un **limite temporale di utilizzo del credito** (3 o 5 quote annuali di pari importo) tale limite temporale **continua a valere anche per il socio**.

Il socio potrà utilizzare la quota di reddito assegnatagli solo **previa esposizione nel quadro RU della propria dichiarazione dei redditi**.

Il principio generale sopra enunciato è stato applicato dall'Agenzia delle entrate nella [risposta all'interpello 85/2020](#) in **materia di trasferimento al collaboratore dell'impresa familiare del credito d'imposta per investimenti nel Mezzogiorno**, ex [articolo 1, commi da 98 a 108, L. 208/2015](#).

Nel documento di prassi citato il criterio generale di attribuzione del credito d'imposta ai soci di società di persone viene applicato per analogia alla disciplina delle imprese familiari di cui all'[articolo 5, comma 4, Tuir](#) in virtù del medesimo **principio di trasparenza fiscale**.

Ne consegue la possibilità di **attribuire anche il credito d'imposta maturato dall'impresa familiare al collaboratore familiare**, in proporzione alla sua quota di partecipazione agli utili, previa esposizione del credito trasferito nella dichiarazione del collaboratore.

In materia di trasferimento del credito d'imposta investimenti in beni strumentali l'unico documento di prassi ad oggi noto è la **risposta a interpello n. 921-231/2020 della DRE Sardegna**.

La DRE Sardegna ha confermato, tramite applicazione per analogia del criterio generale di trasferibilità sancito dalla [risoluzione AdE 163/E/2003](#), la possibilità per una **società semplice**

agricola di **"imputare ai soci il credito di imposta per gli investimenti in beni strumentali nuovi, non utilizzato, anno per anno, nella quota del quinto/terzo compensabile e i soci potranno compensare il credito dopo averlo riportato nella propria dichiarazione dei redditi"**.

ENTI NON COMMERCIALI

Il Decreto Sostegni bis e lo sport

di Guido Martinelli

Seminario di specializzazione

QUALE MODELLO GIURIDICO PER LA GESTIONE DI UN CENTRO SPORTIVO

 Disponibile in versione web: partecipa comodamente dal Tuo studio!

[accedi al sito >](#)

Anche la lettura della **bozza di Decreto Sostegni bis** evidenzia una particolare attenzione, da parte del legislatore, in questa fase emergenziale per il mondo dello sport.

L'**articolo 1**, nel rinnovare alcune forme di **contribuzione a fondo perduto** le riserva, comunque, agli operatori economici.

Pertanto, come già accaduto con il primo Decreto Sostegni, se ne potranno avvantaggiare **solo i sodalizi che hanno proventi di natura “commerciale” (cioè assoggettati ad Iva)** e che, quindi, potranno documentare la percentuale di perdite ivi indicato.

Ricordo che l'Agenzia delle entrate ha chiarito che anche i proventi “decommercializzati” delle SSD **non potranno essere considerati** al fine della **determinazione della percentuale di perdita del fatturato richiesta**.

Se ne potranno avvantaggiare anche i tecnici sportivi che operano con partita Iva.

Il successivo **articolo 2** prevede un ulteriore fondo “*per il sostegno delle attività economiche chiuse*”.

Qui, a prescindere dall'annoso problema di cosa debba intendersi per “**attività economiche**” l'esclusione appare quasi beffarda, in quanto **la chiusura dell'attività economica** a causa del Covid deve esserci stata **dal 1° gennaio 2021 alla “data di conversione del presente decreto” quindi sicuramente successiva alla riapertura delle palestre**.

Ci si augura che il testo definitivo o comunque la legge di conversione in qualche modo rimedi a questa che sembra proprio una piccola beffa (ad esempio potrebbero essere ricompresi gli impianti natatori al chiuso, in fase di riapertura al 1° luglio, e non le palestre).

Di notevole interesse appare essere la norma prevista all'**articolo 4**.

Viene infatti riproposto il credito di imposta per i canoni di locazione degli immobili ad uso non abitativo e affitto d'azienda.

La disciplina si riferisce ai canoni di locazione relativi al periodo **gennaio – maggio 2021**.

In questo caso, però, per le SSD il credito spetta solo in presenza di un **calo medio mensile di fatturato non inferiore al 30%** nel periodo **aprile 2020 – marzo 2021** rispetto ai **dodici mesi antecedenti**.

Detto requisito non è richiesto per le **associazioni** che abbiano **solo proventi di natura istituzionale** nonché per i soggetti che hanno iniziato l'attività a partire dal 1° gennaio 2019.

L'**articolo 10** disciplina le **misure di sostegno specificatamente destinate al settore sportivo**.

Il primo comma estende il credito di imposta per le sponsorizzazioni sportive già previsto per il 2020 a tutto il 2021 finanziandolo con ulteriori 90 milioni di euro.

Viene previsto un **ulteriore fondo perduto** a ristoro delle **spese sanitarie** sostenute per l'effettuazione di test di diagnosi dell'infezione da Covid 19.

Le modalità di erogazione di questo contributo saranno determinate con decreto del Presidente del consiglio dei Ministri emanato **entro 60 giorni dalla entrata in vigore della legge di conversione** del decreto.

È stato poi implementato di ulteriori 180 milioni di euro il fondo per il sostegno delle associazioni e società sportive dilettantistiche.

Anche in questo caso un apposito decreto fisserà le **modalità e i termini di presentazione** delle richieste di erogazione dei contributi, i criteri di ammissione, le modalità di erogazione nonché **la procedura di verifica, di controllo e di rendicontazione delle spese**.

Viene poi autorizzato il Credito sportivo ad **utilizzare il fondo previsto dal comma 12** dell'articolo 90 L. 289/2002 al fine di **prestare garanzia per finanziamenti** richiesti da **leghes o da società professionalistiche** impegnate in competizioni il cui **fatturato derivante da diritti audiovisivi sia inferiore al 25 per cento del fatturato complessivo per il 2019**.

L'**articolo 32** disciplina la possibilità, sia per le Ssd che per le Asd, di **ottenere un credito di imposta** in misura pari al **30 per cento delle spese sostenute nei mesi di giugno, luglio e agosto 2021** per la **sanificazione degli ambienti e degli strumenti utilizzati**, ivi compresi i **costi per i tamponi**.

L'**articolo 44** rinnova la previsione della **indennità per i collaboratori sportivi** (la rubrica ora parla di **collaboratori** mentre i decreti precedenti faceva riferimento ai **lavoratori**: effetto del rinvio al 2024 della riforma del lavoro sportivo?).

Viene confermato in capo alla società **Sport e salute** l'onere di erogare detta indennità nell'ammontare massimo di 155,3 milioni di euro.

Ai soggetti che nel 2019 hanno percepito oltre 10 mila euro spettano 1.600 euro, quelli che hanno percepito tra 4 mila e 10 mila euro riceveranno 1.070 euro, a quelli che hanno percepito meno di 4 mila euro spettano 540 euro.

In questo caso i lavoratori dovranno **attestare la persistenza dei presupposti per ciascuno dei due mesi di riferimento** (aprile/maggio 2021).

Vengono, poi, **“sbloccate”** le indennità di coloro i quali, sussistendone i requisiti, ne avevano però fatto richiesta **sia all’Inps che a Sport e Salute**.

CONTENZIOSO

Definizione della lite della società di persone non incide sui soci di Euroconference Centro Studi Tributari

Master di specializzazione

REVISIONE ENTI LOCALI

 Disponibile in versione web: partecipa comodamente dal Tuo studio!

[accedi al sito >](#)

La **definizione delle liti pendenti** perfezionata dalla **società di persone** non ha effetti sugli accertamenti notificati ai **soci**: è questo il principio ribadito dalla **Corte di Cassazione** con l'ordinanza n. 14147 depositata ieri, 24 maggio.

Il caso riguarda una **società di persone** e i suoi **soci**, tutti raggiunti da **avvisi di accertamento**: sia la società che i singoli soci promuovevano **ricorso**. Nello specifico, i soci si limitavano a **riproporre le doglianze** formulate nell'atto di impugnazione proposto dalla **società**.

La **CTP rigettava i ricorsi** e, nel giudizio di **appello**, veniva perfezionata dalla **società** la **definizione delle liti pendenti** ai sensi dell'[articolo 39, comma 12, D.L. 98/2011](#).

La **CTR**, pertanto, **dichiarava estinto il giudizio** per cessata materia del contendere, rigettando l'appello dei soci. Ad avviso della CTR, infatti, la **definizione della lite** con la società aveva **reso definitivo non solo l'avviso di accertamento in capo alla società**, ma **anche la rettifica del reddito d'impresa da imputare ai soci**.

Veniva dunque proposto **ricorso per cassazione**.

La **Corte di Cassazione**, nell'affrontare la questione è preliminarmente tornata a ribadire che, nella fattispecie in esame, “*l'avviso di accertamento emesso nei confronti della società e quello emesso nei confronti dei soci conservano, ciascuno, la propria autonomia, contrariamente a quanto si verifica nell'accertamento con adesione, ad istanza della società, che costituisce titolo per effettuare un accertamento nei confronti dei soci in ordine al maggior reddito da partecipazione*“.

Il “**condono fiscale**” ottenuto dalla **società di persone** non estende automaticamente i suoi **effetti anche nei confronti dei singoli soci**, salvo non siano anche i soci stessi a richiedere il suddetto **condono**: richiesta che, però, nel caso di specie, **non vi è stata**.

Recentemente si era pronunciata sul punto, giungendo alle medesime conclusioni, la stessa

Corte di Cassazione, con l'[ordinanza n. 15076 del 15.07.2020](#).

Invero, anche la stessa **Agenzia delle entrate**, con la [circolare 48/E/2011](#), par. 4.15, aveva correttamente chiarito che la **controversia** non poteva essere definita, nel suo complesso, **sia dai soci che dalla società di persone** ai sensi dell'[articolo 39 D.L. n. 98/2011](#).

La richiamata disposizione, infatti, presuppone che la lite definibile esprima un **determinato valore** sul quale calcolare gli importi dovuti per la definizione, e tale valore è dato dai **tributi** (o dalle sanzioni quando queste non siano collegate ai tributi) **accertati dall'Ufficio e contestati con l'atto introduttivo del giudizio**.


Pertanto, anche se l'atto di accertamento nei confronti della **società di persone** contiene l'indicazione dell'ammontare del **maggior reddito da imputare alla società, non quantifica le maggiori imposte/sanzioni in capo ai soci**: “*di conseguenza, l'eventuale definizione della lite da parte della società, limitatamente alle sole imposte accertate nell'atto e di competenza della medesima (come, ad esempio, l'Irap), non esplica efficacia nei confronti dei soci, con riguardo ai redditi di partecipazione accertati in capo a questi ultimi*“.

Ai fini della **definizione agevolata delle liti pendenti**, in conclusione, devono sempre essere considerate come **liti autonome** le controversie instaurate dai **diversi soci di società di persone** in materia di imposte sui redditi da partecipazione.

LEGGERE PER CRESCERE

L'uomo più ricco di Babilonia di Georges S. Clason - Recensione

di Francesca Lucente - Bookblogger & Copywriter



Scrivere de **L'uomo più ricco di Babilonia** equivale a recensire uno dei saggi di riferimento in tema di **gestione finanziaria**. Un grande onore quindi. Un tema così importante, scritto in un centinaio di pagine che si leggono in modo molto scorrevole eppure dense di saggezza.

Non a caso, è il libro ideale da regalare a chi si accinge a gestire i propri soldi, magari il primo stipendio, così come a chiunque ancora non abbia trovato un modo soddisfacente di gestire i propri risparmi. Non troverete in esso tecniche di *trading*, non ci sarà alcuna citazione ad investimenti con **rendimenti evergreen**.

Dopo aver scritto degli opuscoli informativi su **come risparmiare**, fu *L'uomo più ricco di Babilonia* a consacrare **George Samuel Clason** come uno dei nomi più autorevoli della **letteratura motivazionale**.

Ora, se anche tu sei curioso di sapere quali sono le 5 regole d'oro che fecero arricchire il saggio Arkad, resta qui con me e ti racconto di più!

La trama di questo libro è, infatti, ambientata nell'antica **civiltà Babilonese**, non a caso una tra le più fiorenti dell'antichità. Attraverso le affascinanti parabole dell'uomo più ricco di Babilonia, il nostro Arkad, del prestasoldi Mathon, del mercante di cammelli Dabasir e il principe dei mercanti, l'autore narra di antiche leggi sulla gestione finanziaria. Antiche verità che io stessa, dopo aver letto il libro all'età di 19 anni, misi subito in pratica! Fu così che comprai la mia prima automobile, una Fiat Punto, per 2.800.000 lire!

Ecco quali sono le famose **5 regole dell'oro**:

1. Di tutte le tue entrate, risparmia tassativamente il 10%, utilizza il 20% per pagare i tuoi

debiti (il mutuo o l'affitto per esempio) e destina il 70% per le tue spese (bollette, supermercato, abbigliamento, extra);

2. accumula il 10% di risparmio e investilo in modo da **creare una rendita**;
3. **investi i soldi** che hai risparmiato solo quando hai la certezza di non perdere mai il tuo capitale;
4. chiedi **consigli finanziari** esclusivamente a chi è competente in materia;
5. investi soldi solo se capisci quello che ti viene proposto.

No, non ho spoilerato tutto il contenuto del libro perché devi sapere che contiene molto di più. Per esempio le **7 regole per riempire le borse con l'oro**.

A chi consiglio di leggere *L'uomo più ricco di Babilonia*? A chi non è ancora convinto che c'è sempre una Babilonia da qualche parte: a volte si trova casualmente sulla nostra strada, altri la cercano incessantemente, altri ancora beh, se ne costruiscono una.

